

CATTABRIGA CLAUDIA

Dottore Commercialista
Revisore Contabile



Nr. iscrizione 513/A

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 13/01/2010

ACCERTAMENTI NEL SETTORE SPETTACOLO Comunicato Ag. Entrate 18.12.2009	Una nuova convenzione tra Agenzia delle Entrate e Società Italiana degli Autori ed Editori rilancia l'impegno comune sul fronte dell'accertamento e del contrasto alle violazioni tributarie nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento. In particolare, Agenzia delle Entrate e SIAE agiranno insieme sul campo delle verifiche in materia di Iva e imposta sugli intrattenimenti, oltre che sul versante dei controlli relativi al credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di sale cinema-tografiche. Con il nuovo accordo, la SIAE si impegna a svolgere almeno 20mila accessi l'anno, dei quali non meno del 15% volti a verifiche documentali su libri, registri e scritture, e a curare l'attivazione e il funzionamento dei sistemi di bi-glietteria automatizzata e dei misuratori fiscali. La nuova convenzione prevede, in particolare, che la SIAE collabori con gli uffici centrali, regionali e provinciali dell'Agenzia delle Entrate per reperire gli elementi utili ad accertare l'Iva dovuta dai soggetti che svolgono attività di spettacolo (come, ad esempio, spettacoli cinematografici, teatrali, sportivi, mostre, ecc.) e di intrattenimento, relativa-mente a tutti i proventi conseguiti.
GRANDI CONTRIBUENTI E LIMITI DIMENSIONALI Prov. Ag. Entrate 16.12.2009	Si riduce il tetto che definisce le imprese di più rilevante dimensione; infatti, si considerano tali anche quelle con volume d'affari (o ricavi) non inferiore a 200 milioni di euro. Il nuovo parametro "ridotto" dà così nuova linfa all'attività di tutoraggio dell'Agenzia delle Entrate, finora riservata soltanto alle imprese con volume d'affari pari o sopra i 300 milioni. Il provvedimento si inserisce nel progressivo allargamento dell'attività di tutoraggio, che secondo il dettato del decreto anticrisi (D.L. 185/2008) si estenderà, entro il 2011, ai contribuenti con volume d'affari non inferiore ai 100 milioni di eu-ro.
CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI	È stata approvata la nuova certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) corrisposti nel 2009, con le relative istruzioni. Nel nuovo schema di certificazione, da consegnare entro il 28.02.2010, è stato inserito un apposito campo per l'indicazione dell'importo degli utili corrisposti dalle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate) e dalle Siiq (So-cietà di investimento immobiliare non quotate) assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% o del 15% qualora relativi alla gestione esente.
COMPENSAZIONE CREDITI IVA Prov. Ag. Entrate 21.12.2009	I modelli F24 per fruire dei crediti Iva superiori a 10.000 euro possono essere trasmessi esclusivamente online sia di-rettamente dai contribuenti attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline, sia attraverso gli intermediari abilitati a Entratel. È esclusa, invece, la possibilità di usare servizi telematici diversi da quelli dell'Agenzia, come ad esempio l'home banking messo a disposizione da banche e poste. Le compensazioni devono essere operate a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha presentato l'istanza o la dichiarazione da cui emerge il credito. Per i crediti sopra la soglia dei 15.000 euro, la dichiara-zione deve necessariamente riportare il visto di conformità. In assenza del visto, infatti, il modello F24 sarà scartato dal sistema.

<p>COMUNICAZIONI DETRAZIONE 55% Prov. Ag. Entrate 21.12.2009</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato le specifiche per inviare telematicamente i dati contenuti nel modello di richiesta di agevolazione per i contribuenti che hanno realizzato interventi sul risparmio energetico prolungatisi oltre il periodo d'imposta. La comunicazione riguarda solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via tele-matica, entro il 31.03.2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31.12.2009. La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese. Resta fermo che i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati.</p>
<p>COMPENSAZIONE CREDITI IVA E VISTO DI CONFORMITÀ Circ. Ag. Entrate 23.12.2009, n. 57/E</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per i professionisti interessati a rilasciare il visto di conformità ai contribuenti che devono compensare crediti Iva sopra i 15 mila euro. Le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono pre-disposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi, di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, l'Agenzia ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli e a predisporre la dichiarazione. Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire, al CAF o al professionista abilitato, la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.</p>
<p>AGEVOLAZIONI FISCALI PER AUMENTO DI CAPITALE Circ. Ag. Entrate 21.12.2009, n. 53/E</p>	<p>L'art. 5 del D.L. 78/2009 consente alle società di escludere da imposizione fiscale il 3% degli aumenti di capitale di importo fino a 500.000 euro, perfezionati da parte di persone fisiche dal 5.08.2009 al 5.02.2010 mediante conferimenti. Rilevano, al riguardo, gli aumenti di capitale che costituiscono effettivi incrementi della dotazione patrimoniale. L'esclusione da imposizione fiscale è applicabile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è riconosciuta per il periodo di imposta in cui l'aumento di capitale è perfezionato e per i 4 periodi di imposta successivi. La fruizione dell'agevolazione non è subordinata all'assenso preventivo dell'Agenzia delle Entrate. Beneficiarie dell'agevolazione sono le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ed i soggetti costituiti in forma societaria sottoposti alla disciplina delle società di capitali per espresso rinvio di legge quali, ad esempio, le società cooperative.</p>

<p>F24 CUMULATIVO Comunicato Ag. Entrate 22.12.2009</p>	<p>È in vigore dal 1.01.2010 la nuova convenzione che consente agli intermediari di continuare a pagare telematicamente le imposte e i contributi dovuti dai clienti, con addebito diretto sui loro conti correnti. Per usufruire del servizio è sufficiente sottoscrivere online la nuova convenzione. Oltre a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio, l'accordo aggiorna a 1 euro l'importo della remunerazione per il lavoro degli intermediari, prevedendo una fatturazione con cadenza annuale. Per continuare a fruire dell'F24 cumulativo, i professionisti che già usano il servizio dovranno semplicemente inviare telematicamente i modelli di versamento e poi formalizzare l'adesione inviando il file con la nuova convenzione sotto-scritta entro la fine del mese successivo al primo pagamento del 2010. Questa modalità di rinnovo può essere adottata entro il 30 giugno prossimo. Gli intermediari che non avranno trasmesso nessun F24 entro questo termine avranno tuttavia ancora la possibilità di trasmettere gli F24 a luglio 2010, a patto di provvedere, entro il 31 del mese, a inviare anche il file di adesione alla convenzione con le modalità previste. Gli F24 trasmessi dal 1.08.2010 senza aver seguito la procedura descritta saranno invece scartati dal sistema. Chi aderisce per la prima volta all'intesa sull'F24 cumulativo, potrà farlo senza limiti di tempo.</p>
<p>ACCERTAMENTO E VIOLAZIONI PENALI Circ. Ag. Entrate 23.12.2009, n. 54/E</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i tempi di accertamento sono doppi, in caso di denuncia penale per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche nell'eventualità di successiva archiviazione del caso o assoluzione del contribuente. Il chiarimento ha origine da quanto stabilito dal D.L. 223/2006, che ha raddoppiato i termini di accertamento, da 4 a 8 anni e da 5 a 10 anni in caso di mancata presentazione della dichiarazione, in presenza di violazioni che assumono rilevanza penale. La circolare precisa che l'ampliamento dei termini di accertamento è direttamente collegata all'obbligo di denuncia della violazione da parte dei verificatori e non all'esito del procedimento penale instaurato per effetto della denuncia di reato.</p>
<p>AGGIORNAMENTO BANCA DATI CATASTALE</p>	<p>Un comunicato dell'Agenzia del Territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2009, annuncia l'elenco dei Comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale. L'operazione è stata eseguita in base alle dichiarazioni presentate dai soggetti interessati nel 2009 per il riconoscimento di contributi agricoli e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea).</p>
<p>COMPENSAZIONE CREDITI IRPEF ASSOCIAZIONI PROFESSIONISTI Circ. Ag. Entrate 23.12.2009, n. 56/E</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha reso possibile la compensazione dei crediti Irpef con altre imposte e contributi per le associazioni di professionisti e per le società di persone. In particolare, è possibile l'utilizzo in compensazione da parte delle società e delle associazioni del credito relativo alle ritenute subite sui redditi prodotti; il vecchio meccanismo prevedeva soltanto per i singoli soci la possibilità di utilizzare in compensazione le ritenute subite dalla società o dall'associazione. Una volta effettuata la compensazione con i debiti Irpef dei singoli soci, le società e le associazioni potranno utilizzare in compensazione i crediti eccedenti per i pagamenti di altre imposte o contributi. Questo nuovo meccanismo sarà possibile soltanto a condizione che i soci o gli associati acconsentano all'operazione con atto avente rilevanza giuridica e data certa. Una volta che le ritenute residue sono messe a disposizione della società o dell'associazione e utilizzate in compensazione, le eventuali eccedenze non potranno più essere utilizzate dai singoli soci.</p>

<p>TARDIVO INVIO DEL MODELLO PER IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE Circ. Ag. Entrate 23.12.2009, n. 55/E</p>	<p>L'omessa o tardiva presentazione del modello CVS, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati nelle aree svan-taggiate, comporta la decadenza dal credito di imposta.</p>
<p>DISCIPLINA IVA DEL LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI Circ. Ag. Entrate 31.12.2009, n. 58/E</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sulle disposizioni contenute nella Direttiva Servizi (2008/8/CE) in merito alla rilevanza territoriale delle operazioni, che sono in vigore dal 1.01.2010. Tra le principali novità, la modifica della re-gola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi. Si passa, infatti, dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del cliente. Inoltre, è di particolare importanza l'introduzione generalizzata del reverse charge per le prestazioni rilevanti in Italia rese da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione. La circolare fornisce istruzioni operative sulle norme comunitarie da ritenersi immediatamente applicabili, in attesa del recepimento nell'ordinamento nazionale.</p>
<p>COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA</p>	<p>È stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza del modello della comunicazione annuale dei dati Iva che deve essere presentato dai titolari di partita Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio. Sono stati inseriti, nell'elenco dei soggetti esonerati, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio, sulla base delle modifiche apportate al Dpr 322/1998 dall'art. 10 del D.L. 78/2009. Inoltre, sono state indicate dettagliatamente le nuove modalità di presentazione e di compilazione della comunicazione annuale dei dati Iva relativa all'anno 2009 da parte dei soggetti non residenti che, sulla base della previgente normativa, hanno operato in Italia sia mediante stabile organizzazione, sia mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta. Infatti, al soggetto non residente non è consentito assumere una duplice posizione Iva nel territorio dello Stato.</p>
<p>MAGGIORAZIONI DIRITTI DI SEGRETERIA PER DEPOSITO DEL-BILANCIO D.M. 21.12.2009</p>	<p>È stata definita nella misura di euro 2,70, per l'anno 2010, la maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese. La maggiorazione riguarda le voci 2.1 e 2.2 della tabella A allegata al D.M. 2.12.2009, che passano, rispettivamente, a euro 92,70 su supporto informatico digitale e a euro 62,70 con modalità telematica.</p>
<p>DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DA PARTE DI NON TITOLARI DI PARTITA IVA Prov. Ag. Entrate 21.12.2009</p>	<p>È stato rinnovato il modello AA5 per la richiesta di attribuzione del codice fiscale da parte di soggetti diversi dalle per-sone fisiche, non tenuti alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, che dovrà essere utilizzato a partire dal 1.02.2010. Oltre alla rinnovata veste grafica, sono state introdotte importanti novità, fra le quali il nuovo qua-dro D per la comunicazione di avvenuta fusione, concentrazione e trasformazione, la cui trasmissione dovrà essere telematica. Sarà poi possibile presentare la domanda a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente e inviare anche telematicamente la comunicazione di variazione dei dati. È stato introdotto, inoltre, l'obbligo di indicare il codice fiscale della persona che firma la richiesta.</p>

IDENTIFICAZIONE DIRETTA NON RESIDENTI	<p>Con provvedimento del 28.12.2009 è stato approvato il modello ANR/3, che deve essere utilizzato a partire dal 1.01.2010 per l'identificazione diretta, la variazione dati o la cessazione dell'attività, dai soggetti non residenti nello Stato esercenti attività di impresa, arte o professione, che intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA. In presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è più consentito al soggetto non residente operare tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta.</p>
DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ E VARIAZIONE DATI	<p>Con provvedimento del 29.12.2009 è stato approvato il modello AA9/10 da utilizzare, a partire dal 1.01.2010, per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, ai fini Iva, delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi. Con un altro provvedimento del 29.12.2009 è stato approvato il modello AA7/10 da utilizzare, a partire dal 1.01.2010, per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività, ai fini Iva, dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Nelle "Modalità di presentazione" delle istruzioni dei modelli sono state inserite le informazioni che riguardano il nuovo modello "ComUnica – Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (art. 9 D.L. n. 7/2007)", da presentarsi esclusivamente per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese. L'utilizzo da parte dei soggetti interessati del modello di comunicazione unica è facoltativo fino alla data del 31.03.2010 e obbligatorio a decorrere dal 1.04.2010.</p>